



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE
DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ART. 14 QUINQUIES L. 3/2012

Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi

nel procedimento R.G.V.G n. 4452/21 promosso da


 - rappresentato e difeso dall'avv. Anna Fast Molinari

- ricorrente -

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda depositata in data 17.12.2021 dal ricorrente per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss. Legge n. 3/2012;

ritenuto che sussiste la competenza di questo Tribunale in quanto l'ing.  ha la propria residenza in Trieste;

visti gli artt. 14 ter e 14 quinquies Legge n. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter in quanto non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) e b), posto che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla L. 3/2012 né ha fatto ricorso a tali procedure nei precedenti cinque anni;

considerato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 L. 3/2012, ed in particolare: elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque

anni corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia;

rilevato altresì che alla domanda risultano allegati, ai sensi dell'art. 14 ter comma 3 l.

3/2012:

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;

- una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi (redatta dal gestore nominato dott. [REDACTED] che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

considerato che il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale (cfr. art. 14 ter comma V L. cit. e relazione O.C.C.);

rilevato che non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 quinquies, comma 1);

considerato, quanto ai requisiti oggettivi, che l'ing. [REDACTED] versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) legge nr. 3/2012, atteso che si trova in una condizione di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*; nel caso di specie, la situazione di incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti deve ritenersi di natura definitiva e non transitoria.

D) Più in particolare, deve considerarsi che il ricorrente ha esposto e comprovato:

- di aver svolto attività professionale presso un avviato studio di cui era titolare, la contabilità del quale fino al 2010 era stata tenuta dal padre (rag. [REDACTED]), professionista esperto nel settore;
- alla morte del padre il ricorrente, mal consigliato, dava spazio ad un collaboratore il quale si disinteressava totalmente delle questioni contabili e non seguiva nemmeno le scadenze fiscali;
- nel 2013 [REDACTED], a seguito di un disguido, ometteva il deposito di una dichiarazione dei redditi, dando avvio ad un procedimento sia amministrativo che penale: pur rimasto assolto nel procedimento penale, subiva gravi conseguenze di natura fiscale;
- nello stesso periodo la giovane moglie si ammalava gravemente, combattendo contro la malattia sino al decesso avvenuto in data 9.1.2019;
- il ricorrente, rimasto vedovo, doveva quindi accudire i due figli (tuttora minorenni) che, quando si verificarono i gravi problemi di natura economica del padre e la malattia della madre, avevano solo 14 e 12 anni rispettivamente;

- il ricorrente si trovava in uno stato di prostrazione, in quanto al momento della morte della moglie era già stata intrapresa dall'istituto bancario procedura esecutiva volta alla vendita della casa familiare.

II) Lo stato di sovraindebitamento del ricorrente trae origine dalle vicende sinteticamente esposte al punto che precede e non appare reversibile.

Come evidenziato dal Gestore della Crisi, la posizione debitoria attuale risulta essere la seguente:

CREDITORI

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE € 640.399,13

AGENZIA ENTRATE TRIESTE € 142.996,82

CASSA INGEGNERI € 202.370,01

DOBANK (ex PRISMA SPV) € 184.822,99

GENERALI REAL ESTATE € 5.187,76

MARTE SPV (ora MARATHON) € 22.966,85

Dott. Omero Leiter € 23.092,16

Organismo composizione crisi (saldo) € 9.112,34

Avv. Fast Molinari € 4.826,54

TOTALE € 1.235.774,60

III) La proposta di liquidazione prevede la liquidazione e successiva distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita dei seguenti beni:

A) Beni immobili (meglio identificati nel ricorso e negli allegati)

- Villino bifamiliare con giardino, autorimessa e posto macchina scoperto sito in Trieste, via Romagna n, 39 – Proprietà 100%.

Valore stima immobile (da perizia): € 480.000,00

- Appartamento sito al terzo piano dell'edificio di via Aquileia n. 2 Trieste – Proprietà 50%
(in comproprietà con la madre [REDACTED])

Valore stima immobile (da perizia): € 157.346,00

Quota del ricorrente € 78.673,00

- Alloggio al piano sesto della casa al civ. 7/1 di via Francesco Cappello Trieste – Proprietà 1/12 (in comproprietà con gli altri eredi del coniuge defunto)

Valore stima immobile (da perizia): € 101.200,00

Quota del ricorrente: € 8.433,34

- Edificio unifamiliare e corpo accessorio su terreno di proprietà sito in località Prepetto in Comune di Duino Aurisina (TS) – Proprietà 1/12 (in comproprietà con gli altri eredi del coniuge defunto)

Valore stima immobile (da perizia): € 230.000,00

Quota del ricorrente: € 19.166,67

- Locale d'affari al pianoterra della casa al civ. 17 di via San Lazzaro, al civ. 2 di via delle Torri e civ. 5 di Piazza San Giovanni in Trieste – Proprietà 1/9 (in comproprietà con gli altri eredi del coniuge defunto)

Valore stima immobile (da perizia): € 201.000,00

Quota del ricorrente € 22.333,34

B) Beni mobili registrati

- autovettura FIAT PUNTO targata AH128MD cilindrata 1108 cm³ - benzina, anno di immatricolazione 1995 - Valore di stima € 500,00

C) Quote societarie

Il debitore risulta titolare della quota del 90% del capitale sociale della MS INGEGNERIA Srls con sede legale in Trieste, via Romagna n. 39, costituita nell'aprile del 2020 con capitale sociale di € 1000,00; in base alle risultanze contabili (in particolare facendo riferimento al bilancio al 31/12/2020) il valore della quota del debitore viene determinato in € 1.200,00.

D) Crediti professionali

In relazione alla sua attività di ingegnere libero professionista il ricorrente risulta ancora creditore delle seguenti somme:

Comune di Trieste – Progetto Trieste Estate 2018: € 30.000,00

Comune di Trieste – Progetto Bagordi Tergestini 2018: € 2.500,00

Valore complessivo dei crediti professionali: € 32.500,00

E) Altri cespiti attivi

Il ricorrente risulta titolare di n. 2 conti correnti (presso la BCC di Staranzano e presso Poste Italiane), entrambi con saldi attivi: il saldo complessivo (stimabile in € 1.240,00) viene messo a disposizione della procedura.

Il debitore intende inoltre mettere a disposizione della procedura la differenza di quanto percepisce per il suo incarico lavorativo nella MS INGEGNERIA Srls ed il cosiddetto “minimo vitale” (per il periodo di 48 mesi, periodo normale di durata della procedura di liquidazione del patrimonio).

Valore stimato del contributo: € 470,00 x 48 mensilità = € 22.560,00.

Complessivamente il debitore mette a disposizione dei creditori l'importo di € 668.000,00 (ricavato vendita immobili € 610.000,00 + altre poste attive € 58.000,00)

IV) Alla luce della situazione rappresentata, considerata la situazione patrimoniale del

ricorrente, l'opzione liquidatoria appare l'unica concretamente praticabile, dal momento che l'alternativa rappresentata dalla procedura dell'accordo con i creditori non risulta percorribile, in mancanza di un patrimonio prontamente liquidabile; l'opzione liquidatoria appare essere la sola che sia in grado di soddisfare le pretese del ceto creditorio compatibilmente con la condizione economica del debitore.

Pertanto, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, appare necessario procedere alla nomina di un liquidatore per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 14 sexies ss. L. 3/2012, anche in considerazione del fatto che - secondo l'interpretazione corrente - nella procedura di liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che presiedono alle liquidazioni concorsuali.

Va quindi ordinata la consegna e il rilascio al nominato liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Va infine precisato che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co., L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter ss. L. 3/2012

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio dell'ing. [REDACTED]

nomina liquidatore il dott. [REDACTED] professionista in possesso dei requisiti di cui

all'art. 28 l. fall.;

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 novies, ult. co. L. 3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né

acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (ferma il subentro del liquidatore nelle esecuzioni pendenti, con facoltà di richiedere al giudice dell'esecuzione la prosecuzione della procedura)

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto nella sezione dedicata del sito internet del Tribunale di Trieste per la durata di giorni sessanta;

ordina, relativamente ai beni immobili e mobili registrati, la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;

ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Si precisa che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. c.p.c. (art. 10 comma 6 richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Così deciso in Trieste, 3.1.2022

Il Giudice

dott. Riccardo Merluzzi